

Alla REGIONE VENETO  
Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso  
U.O. Valutazione Impatto Ambientale  
Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia  
**PEC *valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it***

**OGGETTO: PAUR (art. 27-bis DLGS 152/06) n°55. Proponente: TECNOINERTI S.r.l.**

Impianto per la messa a dimora permanente (D1) di rifiuti pericolosi contenenti amianto (RCA) sito nel Comune di Villafranca di Verona (VR), località Caluri - Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR); Comuni interessati: Povegliano Veronese, Castel d'Azzano, Mozzecane, Sommacampagna, Vigasio (VR)

**OSSERVAZIONI AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE**  
**N°55 DEL 05.10.2023**

I sottoscritti consiglieri comunali del Comune di Villafranca di Verona: Stefano Corazzina (che firma anche digitalmente), Matteo Melotti, Elisabetta Zanolli, Daniele Pianegonda;

VISTA la richiesta di PAUR n°55 presso la Regione Veneto-Area Tutela e Sicurezza del Territorio avvenuto tramite PEC in data 05.10.2023 da parte del proponente TECNOINERTI SRL

VISTO che hai sensi dall'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., tale procedura è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dall'esercizio dell'opera o dell'intervento

VISTA la richiesta di integrazione documentale fatta dal Comune di Villafranca di Verona relativamente all'integrazione di alcuni documenti o studi ritenuti indispensabili dalla stessa per poter procedere ad una analisi completa e dettagliata dell'intervento

POSTO che il proponente ha integrato quanto richiesto in data 19.12.2023.

CONSIDERATO che il progetto presentato a Villafranca di Verona località Caluri dalla ditta TECNOINERTI S.R.L. è adiacente ad una Discarica di II<sup>a</sup> categoria per materiali tossico nocivi di tipo A e B, autorizzata nel 1985, in un sito estrattivo di ghiaia in gestione *post-mortem*, nella quale durante la fase operativa è stato rilevato l'introduzione di materiali tossico nocivi non conformi e che ha visto negli anni il coinvolgimento degli enti con l'obbligo per il gestore di una messa in sicurezza non definitiva al fine di scongiurare eventuali contaminazioni della falda acquifera. Su tale sito grava una sentenza del Consiglio di Stato, la n.1462/05, che su richieste di ampliamento dei proponenti riprendendo la valutazione della Commissione Tecnica della Regione Veneto Sezione Ambiente e nel sottolineare l'estrema fragilità e vulnerabilità del sito, affermava che "la situazione ambientale dell'area in questione è tale da consigliare di evitare il rischio di gravare su un sito già interessato dalla realizzazione di due lotti di una discarica per rifiuti tossico nocivi";

CONSIDERATO che il sottosuolo dell'area ove la ditta proponente ha individuato il sedime

dell'impianto costituisce un acquifero praticamente unitario, sede di un'importante falda a superficie libera. L'Alta Pianura rappresenta inoltre la principale zona di alimentazione delle falde idriche in pressione, che caratterizzano la fascia settentrionale della Media e Bassa Pianura, compresa tra il Tavolato Lessineo e il limite superiore delle Risorgive.

VISTA la modifica normativa al Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (PRGR) adottata con **D.G.R.** n. 988 del 9.08.2022, in cui all'art. 15, comma 4, si stabilisce che «*fatta eccezione per gli impianti dedicati di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo, è sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi (...) e comunque a monte della linea delle risorgive (...).*»

#### OSSERVA

### **OSSERVAZIONE n. 1: SULL'ITER NORMATIVO RIFERITO ALLA D.G.R. N. 988 DEL 9 AGOSTO 2022**

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto dava attuazione ai principi previsti dal T.U.A. e dalle Direttive UE di settore, stabilendo un generale divieto di nuovi impianti per stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nelle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, che si trovano a monte della linea delle risorgive.

Come da Delibera di Consiglio n. 62/2006 e dagli allegati al PIANO D'AREA DEL QUADRANTE EUROPA (P.A.Q.E.) alla TAV. 2D "FASCIA DI RICARICA ACQUIFERI",<sup>1</sup> emerge come l'area del villafranchese, in particolare della località di Caluri, si trovi proprio entro tale area tutelata e altamente vulnerabile dal punto di vista ambientale.

Peraltro, in passato tale zona era stata oggetto di numerosi tentativi – talvolta andati a buon fine – di realizzazione di discariche, anche di rifiuti tossico-nocivi.

Come rilevato in premessa, la variante al PRGR del 2015, adottata nell'agosto 2022, inseriva al comma quarto dell'art. 15 una deroga al generale principio di tutela della zona di ricarica degli acquiferi.

Tale eccezione ha ad oggetto lo "smaltimento di rifiuti contenenti amianto" (comma 2 lett. a).

Sulla base di detto aggiornamento del Piano, la zona dell'Alta Pianura, ove inizialmente esisteva un inderogabile divieto alla realizzazione di nuove discariche, si trova oggi priva di tutele e la società Proponente, nell'ottobre 2023, depositava l'istanza per la creazione di un "Impianto per la messa a dimora permanente (D1) di rifiuti pericolosi contenenti amianto (RCA) sito nel Comune di Villafranca di Verona (VR), località Caluri".

La modifica avveniva, come noto, con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data 9 agosto 2022.

Si osserva, tuttavia, che la Legge Regionale n. 3/2000, all'art. 13 comma 5, stabilisce che "**I piani e le loro varianti sono approvati con deliberazione del consiglio regionale (...)**".

Viene, tuttavia, disciplinata un'eccezione, "*fatto salvo quanto previsto dal comma 6*"<sup>2</sup>, ovvero nell'ipotesi di varianti al Piano che non incidono sui principi giuridici fondamentali che sorreggono il

<sup>1</sup> <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/quadrante-europa>

<sup>2</sup> Il comma 6 prevede, invero, che "Le varianti al piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, nonché le varianti ai piani regionali di gestione dei rifiuti che non incidono sui loro criteri informativi e sulle loro caratteristiche essenziali, così come individuate nei piani medesimi, sono approvate dalla giunta regionale, sentite le autorità d'ambito interessate e la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere."

Piano Regionale stesso (*“criteri informativi e sulle loro caratteristiche essenziali”*). Tale eccezione non riguarda il caso che riguarda il caso di specie in quanto la modifica al PRGR del 2022 va ad incidere in maniera decisiva sulle caratteristiche essenziali del Piano, che prevede espressamente principi che contrastano con la realizzazione di nuovi impianti in zone vulnerabili e già spesso compromesse da un punto di vista ambientale (come è il territorio di Villafranca-Caluri).

Difatti, la Delibera che ha approvato il Piano dei Rifiuti 2015 stabilisce, nelle sue premesse, che il Piano è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

Ebbene, l’art. 4 del D.Lgs. 152/2006 (TUA), prevede espressamente “la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.”

E ancora, l’art. 178 del TUA prevede il principio secondo cui *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti (...)”*.

Nelle premesse alla Legge Regionale 3/2000 assicura, “nel contempo, le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta”.

**La deroga al Piano apportata con DGR n. 988/2022 andava, pertanto, effettuata seguendo diverso iter procedurale, maggiormente cautelativo dei principi sopra elencati e col coinvolgimento necessario e vincolante del Consiglio Regionale della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della Legge Regionale 3/2000.**

\*\*\*\*\*

## **OSSERVAZIONE n. 2: SULLA STORICITÀ DEL SITO**

Le preoccupazioni ambientali sono aggravate dalla posizione del sito proposto, ovvero adiacente ad una discarica in fase *postmortem* di rifiuti tossico-nocivi, che insiste, come detto, su un’area di ricarica della falda acquifera e che ha già visto il superamento dei limiti consentiti dalla legge di alcuni agenti inquinanti (come peraltro riportato nella Relazione tecnica della Proponente).

Si osserva, inoltre, una sostanziale sfiducia nei confronti della capacità di controllo e di intervento degli enti preposti, vista la storia di mancata conformità e violazioni. Questa percezione di inadeguatezza nella sorveglianza aumenta l’allarme tra la popolazione locale, preoccupata per le possibili ripercussioni sulla salute e sull’integrità dell’ambiente.

Il Consiglio di Stato e il Ministero dell’Ambiente si sono già espressi sulla delicatezza dell’area in questione (Sentenza CdS n. 1462/2005, R.G. n. 217/2002): *“Il giudizio impugnato muove dalla constatazione che “le opere in progetto ricadono in zona di ricarica degli acquiferi, caratterizzata da una elevata vulnerabilità della falda”*. *Nelle conclusioni del giudizio si sottolinea che “in adiacenza al sito di progetto sono presenti i lotti di discarica 2 e 3 della stessa Bastian Beton, in parte soggetti a bonifica, e che sulla base delle indagini svolte dagli organi di controllo già ad oggi non si può escludere che detti lotti esauriti (il II e il III) possano influire negativamente sulla qualità delle acque di falda”*. E ancora, La Commissione Tecnica Regionale sull’Ambiente dichiarava che ***“la situazione***

**ambientale dell'area in questione è tale da consigliare di evitare il rischio di gravare ulteriormente su un sito già interessato dalla realizzazione di due lotti di una discarica per rifiuti tossico –nocivi, mediante apporto di ulteriori rifiuti di tale natura.”**

In virtù di quanto emerso, si invita a prendere in considerazione con estrema serietà gli eventi passati, le preoccupazioni ambientali e di salute pubblica presentate.

Si auspica, in ogni caso, un dialogo costruttivo e trasparente tra i proponenti del progetto, gli enti regolatori, le autorità sanitarie e la comunità locale per garantire che tutti i rischi siano adeguatamente gestiti e che la salute pubblica e l'integrità ambientale siano tutelate con il massimo impegno.


Villafranca di Verona, 9 Febbraio 2024



Stefano Corazzina



Matteo Melotti



Daniele Pianegonda



Elisabetta Zanolli